

Associazione Culturale e di Promozione Sociale "Essenza"
Via Moncenisio n. 10 - Corigliano d'Otranto (LE)



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Prima convocazione

L'anno 2022 il giorno 11 del mese di Novembre alle ore 17.00, presso la sede in via Moncenisio 10 a Corigliano d'Otranto (LE), a seguito di formale comunicazione inviata a tutti i soci, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Culturale e di Promozione Sociale "Essenza" per discutere e deliberare sui seguenti punti

1. Adeguamento artt. 1, 6 e 12 dello Statuto alle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017;
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il sig. Prete Walter, in qualità di Presidente dell'Associazione, il quale chiama a fungere da segretario verbalizzante la sig.ra Anna Marra.

Il Presidente constata e fa constatare che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 11 soci su 13, come risulta dall'allegato registro presenze (Allegato A), e che pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione, essendo presenti più di due terzi degli associati aventi diritto di voto.

Il Presidente dichiara aperta l'Assemblea e si procede quindi con la discussione dell'ordine del giorno.

Riguardo al primo punto all'ordine del giorno il Presidente dell'Assemblea comunica ai soci che è in corso l'iscrizione dell'Associazione "Essenza" al Registro Unico del Terzo Settore e che su segnalazione dell'Ufficio Regionale del RUNTS necessitano alcune modifiche allo Statuto dell'Associazione per renderlo definitivamente conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 17).

Il Presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, espressa per alzata di mano,

approva

il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale (Allegato B) e delega il Presidente a provvedere alla registrazione del nuovo Statuto.

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

Non essendovi altro su cui deliberare e nessuno altro chiedendo la parola, l'assemblea dichiarata chiusa alle ore 19.00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Anna Marra

IL PRESIDENTE

Walter Prete

16 NOV. 2022

Registrato all'Ufficio Territoriale di Lecce il.....
al n° 2698 serie 3 versati
€ 50.000
con Mod. F23 del.....



[Signature]
ADDETTO ALLO SCORTELLO
POLIFUNZIONALE
Luigi Livio De Carlo
Firma su delega del Direttore Provinciale
Antonio Totillo



ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE "ESSENZA"

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 11 NOVEMBRE 2022

FOGLIO PRESENZE SOCI

ED ACQUISIZIONE FIRME VALIDE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

N.	COGNOME E NOME	FIRMA	NOTE
1	PRETE WALTER	Walter Prete	
2	PARRA ANNA	Anna Parra	
3	PATRIZIA CASTO	Patrizia Casto	
4	BORA PAULI (SALVATORA)	Salvatore Pauli	
5	PATRIZIA RUGGIANO	Patrizia Ruggiano	
6	MANUELA BELLO	Manuela Bello	
7	GUSTAVO D'AVERSA	Gustavo D'Aversa	
8	LUIGI GIUNCATO	Luigi Giuncato	
9	ANDREA REDVEDICH	Andrea Redvedich	
10	ROCCO LONGO	Rocco Longo	
11	ERINA PERACI	Erina Peraci	

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1

E' costituita un'Associazione culturale e di promozione sociale denominata "ESSENZA - APS", nel rispetto degli artt. 14-42 ed in particolare dell'art. 36 del Codice civile. Ha sede in Corigliano d'Otranto (LE) alla via Monsenico n. 10. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative sull'intero territorio nazionale e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale, nei luoghi che si riterranno più opportuni.

L'Associazione "ESSENZA - APS", di seguito denominata per brevità "Associazione", non ha scopo di lucro, promuove la cultura, la socialità e la solidarietà e svolge attività di utilità sociale a favore degli Associati e di terzi.

L'Associazione è autonoma, pluralista, apolitica, democratica, progressista e a carattere volontario. Essa è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, oltre che dai regolamenti che si rendessero necessari per meglio disciplinare specifiche attività o rapporti Associativi.

L'Associazione è caratterizzata altresì dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio.

L'Associazione è affiliata all'associazione FENALC e ne adotta lo Statuto nazionale nelle parti non contemplate dal presente Statuto.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con la delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati.

L'Associazione potrà adottare le procedure previste per ottenere la personalità giuridica.

FINALITÀ

Art. 2

Il fine principale dell'Associazione è quello di promuovere servizi attinenti il tempo libero, biblioteche, piccoli centri ricreativi, centri adibiti alla presentazione di produzioni cinematografiche e/o spettacoli, attività di intrattenimento, di sport ed altro, attività culturali, formative, informative e ricreative, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile delle Associate e degli Associati e, più in generale, della comunità in cui opera.

Sono potenziali settori di intervento dell'Associazione tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione.

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, finalizzate a:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

L'Associazione persegue pertanto le seguenti finalità:

- a) favorire l'emancipazione ed il benessere degli individui e la qualità delle relazioni umane attraverso l'esperienza collettiva: accogliendo uomini e donne di ogni età e condizione sociale, senza alcuna preclusione o discriminazione; praticando il pieno rispetto delle differenze, anche nell'uso dei simboli e delle parole; non ammettendo linguaggi o comportamenti maschilisti, omofobi, razzisti o che, comunque, offendano la dignità degli esseri umani; favorendo lo spirito cooperativo fra gli Associati e le Associate;
- b) rimuovere ogni ostacolo che possa frenare la partecipazione alla vita associativa, con iniziative tese a superare le barriere fisiche, culturali e linguistiche;
- c) promuovere la libertà di pensiero e di espressione ed il diritto alla cultura, all'istruzione e all'informazione, favorire l'accesso ai saperi e agli strumenti della conoscenza, la capacità di coltivare la memoria, l'espressione della propria creatività; promuovendo le attività culturali e la conoscenza e la pratica dei linguaggi espressivi; operando per favorire l'accesso all'offerta culturale, anche promuovendo le produzioni culturali emergenti ed indipendenti; operando per tutelare le diversità culturali e per favorire il dialogo interculturale;
- d) favorire la coesione sociale e la mediazione dei conflitti, operando per prevenire i fenomeni di marginalità sociale, praticando azioni concrete di solidarietà e mutualismo fra i cittadini;
- e) promuovere il diritto di ciascuno ad una sana ricreazione, organizzando occasioni di festa, convivialità e divertimento responsabile e consapevole; prestando cura alla dimensione ludica praticando il gioco, anche tra adulti, come fattore di ricreazione e buona socialità;
- f) promuovere la sostenibilità ambientale e la tutela dei beni comuni con attività di informazione, sensibilizzazione e sperimentazione di azioni concrete per la tutela del paesaggio e la cura del territorio nel rispetto di tutti gli esseri viventi;
- g) promuovere i diritti sociali e civili, collaborando con le istituzioni del territorio e con le altre realtà dell'associazionismo per combattere il razzismo, per l'accoglienza e l'inclusione delle persone di origine straniera, progettando e gestendo servizi rivolti agli Associati e alla comunità locale, utili a prevenire il disagio e promuovere qualità della vita e benessere sociale;
- h) promuovere una cultura delle responsabilità pubbliche e della legalità democratica sostenendo progetti ed iniziative concrete di contrasto alle mafie, alla criminalità organizzata, all'illegalità diffusa;
- i) promuovere i valori della pace e della non violenza.

Per il raggiungimento delle sue finalità l'Associazione potrà assumere tutte le iniziative che riterrà necessarie ed idonee, purché conformi con il presente Statuto e con la normativa vigente.

Ad esclusivo titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione potrà:



- organizzare spettacoli, festival, manifestazioni, esposizioni, rassegne, concerti, convegni, laboratori, studi ed altri eventi o attività che abbiano una valenza sociale o artistico-culturale;
- creare strutture proprie, gestire spazi o strutture anche in collaborazione e/o con il sostegno di enti pubblici e privati, per lo svolgimento di attività artistiche, culturali e ricreative e per il godimento del tempo libero in genere, per esempio: gestire centri adibiti alla presentazione di produzioni teatrali, cinematografiche e/o spettacoli, promuovere la produzione, la pratica, la diffusione dell'attività teatrale, gestire un proprio teatro, spazi espositivi, musei, sale cinematografiche ed ogni altro luogo che possa essere utilizzato per la promozione e la diffusione della cultura e dei linguaggi artistici (sale lettura, sale giochi, bar interno, ristorazione sia interna che esterna nei vari siti, sia fissi che stagionali, gestione di spiagge, gestione di alberghi, ostelli, servizi pubblicitari, sponsorizzazioni, eventi artistici e musicali, fiere, ecc.);
- organizzare e gestire stagioni teatrali, nei teatri e in altri spazi adatti alla messa in scena;
- produrre, distribuire e promuovere spettacoli teatrali, musicali e di danza; pubblicare opere musicali e cinematografiche; pubblicare libri ed audiovisivi; allestire mostre d'arte; produrre e diffondere stampa periodica;
- realizzare studi, esposizioni ed altri eventi o attività legati alla storia e alle tradizioni delle comunità locali con l'obiettivo di valorizzare, promuovere e diffondere le specifiche culture territoriali;
- organizzare eventi o attività che mettano in risalto beni di particolare rilevanza artistica, ambientale e storica, con l'obiettivo di valorizzare le potenzialità culturali e la ricettività turistica del territorio in cui l'Associazione opera;
- attivare e gestire scuole e corsi di formazione; organizzare laboratori (di teatro e di altri linguaggi artistici), in spazi pubblici o privati, contribuendo alla formazione culturale dei cittadini e, in particolare, dei giovani e dei soggetti svantaggiati o che vivono in contesti di disagio sociale;
- organizzare attività ed eventi per le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, e per le Università, in modo da favorire la formazione culturale delle nuove generazioni;
- favorire l'esercizio di attività sportive iscritte e non nel registro del CIP-Comitato Italiano Paralimpico e/o del C.O.N.I., all'aperto o in palestre, nonché la promozione e l'organizzazione di gare e tornei di ogni disciplina sportiva, riservate o aperte anche ai diversamente abili;
- creare, gestire e amministrare portali web (siti internet);
- porre in atto azioni ed interventi tesi alla salvaguardia e alla tutela della salute e dell'ambiente: promuovere una sana e corretta alimentazione, le buone pratiche e la lotta all'uso della chimica nociva in agricoltura, la corretta gestione delle risorse, la lotta agli sprechi, l'educazione al consumo responsabile, al riuso, al riciclo, al corretto conferimento dei rifiuti, il censimento e la bonifica delle micro discariche, ecc.;
- ingaggiare conferenzieri, esperti o altro personale specializzato anche estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statutari;
- avvalersi di collaboratori esterni quali ad esempio attori, scenografi, tecnici di varia natura, informatici, cantanti, musicisti, artisti, insegnanti, operatori sociali, educatori o altre persone specializzate a seconda delle necessità delle attività dell'Associazione;
- gestire direttamente teatri, spazi deputati per l'arte in generale, scuole di musica, studi di registrazione, sale per laboratorio anche interi stabili dati in gestione all'Associazione;
- fornire servizio di bar e di ristorazione ai propri soci.

Le attività istituzionali dell'Associazione sopra elencate saranno svolte gestendo strutture e spazi sia pubblici che privati, a seconda delle necessità e disponibilità.

L'Associazione potrà inoltre promuovere iniziative per raccolte di fondi al fine di reperire risorse finanziarie destinate solo ed esclusivamente al perseguimento degli scopi istituzionali. Se necessario, detta attività dovrà essere regolamentata.

Nel più rigido rispetto del raggiungimento degli scopi Associativi, l'Associazione potrà porre in essere operazioni di carattere commerciale, avvalendosi delle vigenti norme agevolative di carattere fiscale. Potrà inoltre avvalersi della collaborazione di enti pubblici (anche locali) e privati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione potrà affiliarsi e/o associarsi, confederare e/o confederarsi, convenzionare e/o convenzionarsi, aderire e/o far aderire, regolamentare e/o regolamentarsi, gestire in proprio e/o dare in gestione, inoltre potrà compiere qualsiasi attività culturale e ricreativa, economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, ed ancora ogni altra azione o operazione dovesse ritenersi necessaria.

Per il raggiungimento degli scopi enunciati, l'Associazione si avvarrà prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei soci; è ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ovvero da questo ratificate.

L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti e collaboratori ed avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo professionale ed occasionale, anche ricorrendo ai propri Associati, al fine di assicurare il suo regolare funzionamento o per qualificare e specializzare le sue attività nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell'associazione. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

L'associazione di promozione sociale può operare nel territorio nazionale e/o internazionale.

GLI ASSOCIATI

Art. 3

Il numero degli Associati è illimitato. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Associati, le persone fisiche, gli enti, le associazioni e le organizzazioni in genere (attraverso i loro legali rappresentanti) che si riconoscono nel presente Statuto. Anche i minori di diciotto anni possono associarsi purché le domande siano sottoscritte da un genitore, il quale rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenni.

Art. 4

Gli aspiranti Associati devono presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, indicando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita (ovvero denominazione, rappresentante legale, sede legale), in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione, e versare contestualmente la quota Associativa annuale. La qualifica di Associato implica la condivisione dei valori ispiratori dell'Associazione, l'accettazione integrale dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali. La quota Associativa non può essere trasferita a terzi, né rivalutata, né restituita ai soci.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. fondatori
- b. volontari
- c. onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del CD. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci. I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

I soci fondatori non possono essere in numero inferiore a sette, nel caso in cui tale ruolo sia ricoperto da persone fisiche e in un numero di tre nel caso di altre APS.

E' consentita la partecipazione di altri enti del terzo settore, non APS, a patto che tale partecipazione non superi più del 50% del totale.

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 5

Sarà compito del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, ammettere l'Associato. La qualifica di Socio diverrà effettiva e al nuovo Associato verrà consegnata la tessera sociale FENALC.

In caso di diniego, il Consiglio Direttivo dovrà esprimerne i motivi. Nel caso in cui la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea degli Associati alla sua prima convocazione ordinaria.

Art. 6

Gli Associati hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dalla stessa, secondo le modalità stabilite dai regolamenti;
- riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli Associati. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sul medesimo.

E' espressamente esclusa la possibilità di partecipazione temporanea alla vita dell'Associazione.

Art. 7

L'Associato è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti interni e ad osservare le delibere degli organi sociali.

Art. 8

La qualifica di Socio si perde per: decesso, mancato pagamento della quota sociale protratto per oltre tre mesi a partire dall'inizio dell'anno sociale, espulsione o radiazione, dimissioni.

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art.148 del TUIR).

Art. 9

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azioni disciplinari nei confronti dell'Associato, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi: violare le disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; denigrare l'Associazione, i suoi organi sociali, i suoi Associati; attentare al buon andamento dell'Associazione, ostacolando lo sviluppo, il buon proseguimento dell'attività o perseguendone lo scioglimento; commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee; appropriarsi indebitamente di fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione; arrecare danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua proprietà.

In caso di colpa e dolo, il danno dovrà essere risarcito. Il provvedimento di espulsione o radiazione deve essere ratificato da parte della prima Assemblea utile.

Art. 10



Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea degli Associati.
L'Associato espulso o radiato non può più essere ammesso

GLI ORGANISMI DIRIGENTI

L'Assemblea

Art. 11

L'Assemblea degli Associati è il massimo organo decisionale dell'Associazione.

Partecipano all'Assemblea tutti gli Associati che alla data di convocazione dell'Assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale (cfr. Art. 6).

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto contenente la data, il luogo e l'ora di prima e seconda convocazione e gli argomenti da trattare, da affiggersi presso la sede sociale almeno 15 giorni prima, o con avviso scritto ad ogni socio, o tramite altro mezzo di comunicazione idoneo.

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche quelli non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria potrà essere richiesta all'organo direttivo da almeno un decimo degli Associati che, all'atto della richiesta, ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte dell'organo direttivo.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.

Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, sulla nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nelle competenze dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe, in alcuna forma e misura, per l'esercizio del diritto di voto.

Art. 12

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli Associati aventi diritto di voto, mentre in seconda convocazione (che può avvenire anche un'ora dopo la prima convocazione) è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sono presenti almeno tre quarti degli Associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

E' possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione di voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.

Art. 13

L'assemblea straordinaria, convocata dall'organo direttivo con le modalità di cui all'art. 11, delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello Statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Art. 14

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da uno degli Associati legittimamente intervenuti all'Assemblea e designato dalla maggioranza dei presenti. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Dal 10 ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, o in sua assenza un Associato intervenuto in assemblea e designato dalla maggioranza dei presenti.

Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati nelle forme ritenute dal Consiglio Direttivo più idonee a garantire la massima diffusione.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano; a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo degli Associati presenti con diritto di voto.

L'Assemblea nomina gli scrutatori e decide in ordine all'apertura e alla chiusura delle urne. Le operazioni di scrutinio dovranno essere verbalizzate indicando il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche e, per le elezioni, i voti ottenuti dagli Associati.

Art. 15

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea:

- approva il rendiconto economico e finanziario;
- approva le linee generali del programma di attività;
- elegge il Consiglio Direttivo, alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi, scelti tra gli Associati, fino ad un numero uguale a quello dei componenti per questo organismo. In caso di parità di voti, all'ultimo posto utile sarà eletto l'Associato con la maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione. In tal caso elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Art. 16

L'Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto degli Associati aventi diritto di voto. L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 17

Ogni verbale sarà annotato sull'apposito registro a cura del Presidente e del Segretario dell'Assemblea e resterà a disposizione degli Associati unitamente agli eventuali documenti allegati. Copia dei verbali sarà inoltre esposta presso la sede sociale dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo

Art. 18

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea degli Associati nel proprio ambito e dura in carica tre anni.



È composto da un minimo di cinque membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni, può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività prevalentemente volontaria di cittadini non Associati, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è il responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio. Al Presidente sono conferiti i poteri di rappresentanza ex art. 36, comma 2° del Codice Civile. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, in qualsiasi grado di giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o Associati con procura generale o speciale. In caso di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo;
- il Vicepresidente: supporta il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni. Assume inoltre le mansioni nelle quali venga espressamente delegato;
- il Segretario: redige i verbali delle Assemblee degli Associati e delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente;
- il Tesoriere: si occupa di tenere un'ordinata contabilità e dell'amministrazione economica e finanziaria dell'Associazione.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Tutti gli incarichi sociali si intendono gratuiti.

Art. 21

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- redigere i regolamenti che si rendessero necessari per lo svolgimento dell'attività sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
- determinare l'ammontare delle quote associative;
- attuare le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci;
- deliberare circa l'ammissione degli Associati;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti degli Associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni, Enti ed Organizzazioni, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno una volta al mese e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri o il Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervengano la maggioranza dei Consiglieri.

Le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi; possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere.

La parità di voti comporta: prevalenza del voto del Presidente ovvero, in assenza del Presidente, il rigetto della proposta.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo va redatto verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del Segretario.

Tale registro va tenuto a disposizione degli Associati.

Art. 23

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dall'Associato risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; in mancanza, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dal due terzi dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea ed a indire nuove elezioni entro trenta giorni.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTO

Art. 24

I mezzi finanziari sono costituiti da:

- quote associative, determinate annualmente dal Direttivo;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche in genere, finalizzate al sostegno di attività e/o progetti;
- lasciti testamentari e donazioni;
- proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione, sia nei confronti di Associati dietro pagamento di corrispettivi specifici e contributi supplementari, sia nei confronti di terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria o, comunque, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- raccolte pubbliche di fondi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.



Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore. È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;

altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a- art.148 del TUIR). Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 25

Il rendiconto comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea dei Soci entro il 30 Aprile successivo.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 D.Lgs 117/17.

Art. 26

Il Consiglio Direttivo redige annualmente il rendiconto economico-finanziario ed il piano delle attività annuali da sottoporre all'approvazione assembleare. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

In caso di attività di raccolte pubbliche di fondi dovrà contestualmente redigere ed allegare al bilancio appositi e separati rendiconti dai quali devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle attività e/o comunque mettere in atto ogni adempimento richiesto dalla legge, anche al fine dell'ottenimento e/o mantenimento di eventuali agevolazioni fiscali. Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati, in uno con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione, in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge.

L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rimborso degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 — Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli Associati e tra gli Associati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Lecce.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata e/o con lettera raccomandata a mano, da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto; in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Lecce.

Il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale.

Art. 28 — Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno quattro quinti dei soci. Così pure, la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte degli Associati aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno quattro quinti dei soci con diritto di voto.



Il patrimonio residuo sarà devoluto a favore di FENALC nazionale o altra Associazione che persegua finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 29 — Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni dei Regolamenti interni, oltre che dello Statuto nazionale FENALC ed in subordine le norme del Codice Civile.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30

Si stabilisce che l'Associazione si affilia ad uno o più Enti riconosciuti dal Ministero dell'Interno e ne riconosce e si conforma ai loro Statuti, Norme e Regolamenti.

Art. 31 — Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 143/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
4. In caso di iscrizione all'Anagrafe delle Onlus le disposizioni contenute nel presente statuto, incompatibili con la qualifica di ONLUS, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.

Finché l'associazione risulta iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte o previste per legge;

L'associazione ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
- devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, a favore di FENALC nazionale o altra Associazione che persegua finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

3 2697 16/11/2022

0,00 **TUP22L002697000TK**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TUP